

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024
	AGEVOLAZIONI
03	AGEVOLAZIONI FISCALI
	LAVORO
04	PREVIDENZA
06	PREVIDENZA - Agevolazioni
	IMMOBILI
07	LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Cedolare secca
08	Leggi In evidenza

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024 - Certificazioni uniche 2024 - Modalità di rilascio e relativi adempimenti dell'INPS (circ. INPS 7.5.2024 n. 63)

Con la circ. 7.5.2024 n. [63](#), l'INPS ha illustrato le attività poste in essere in qualità di sostituto d'imposta, vale a dire:

- operazioni di conguaglio fiscale di fine anno;
- rilascio e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2024.

Operazioni di conguaglio fiscale di fine anno

L'INPS ha effettuato:

- entro il 28.2.2024, il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell'anno d'imposta 2023, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli [artt. 12](#) e [13](#) del TUIR, e ha applicato dal mese di gennaio 2024 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni in pagamento (in caso di incapienza, il recupero del conguaglio a debito è proseguito sulle erogazioni riferite ai mesi successivi);
- il calcolo delle addizionali regionale e comunale (i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni).

Termini di rilascio della CU

In linea con il dettato normativo (che prevede l'invio all'Agenzia delle Entrate e il rilascio della CU ai sostituiti entro il 16 marzo), l'INPS ha reso disponibile all'utenza la Certificazione Unica 2024 a partire dal 14.3.2024.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate è avvenuta nel medesimo termine, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Modalità di rilascio della CU

È possibile reperire la Certificazione Unica 2024 dell'INPS in diverse modalità. In particolare, il documento è accessibile:

- dal sito INPS, mediante i Servizi fiscali (per i cittadini impossibilitati all'utilizzo dei servizi *on line* è consentito delegare una persona di fiducia per l'accesso ai medesimi servizi);
- tramite l'app INPS Mobile (mediante il servizio "Certificazione unica");
- presso il servizio "Prima accoglienza", erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto;
- tramite posta elettronica certificata (per i soggetti titolari di utenza PEC) richiedendola all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it;
- tramite patronati, centri di assistenza fiscale (CAF), professionisti abilitati all'assistenza fiscale;
- su richiesta, con spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare;
- mediante il servizio "Canale/sportello utenza fragile" (solo per alcune categorie di utenti);
- da Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.

Rilascio a persona diversa dal titolare

La Certificazione Unica 2024 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso, la richiesta può essere presentata agli Istituti di patronato, ai CAF, ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale o attraverso il servizio di posta elettronica certificata, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza

esplicitamente l'INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

Se la richiesta è presentata da eredi del titolare della prestazione, è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Rettifica della CU

Nell'ipotesi in cui il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica 2024 rilasciata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta, egli è tenuto a rivolgersi all'Istituto di previdenza che procederà alla correzione dei dati.

A partire dal 15.3.2024, le Strutture territoriali, laddove necessario, possono infatti procedere alla rettifica della Certificazione Unica.

La rettifica:

- può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente;
- viene resa nota all'interessato mediante comunicazione inviata dall'Istituto con il canale postale o PEC oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS".

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzia tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, deve procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima Certificazione Unica.

Circolare INPS 7.5.2024 n. 63

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2024 - "Certificazione Unica dell'INPS accessibile anche da app" -
Redazione*

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Prospetto "Aiuti di Stato" dei modelli REDDITI 2020 - Dati non coerenti - Mancata registrazione degli aiuti nell'RNA - Comunicazioni per la regolarizzazione (prov. Agenzia delle Entrate 7.5.2024 n. 221010)

Con il provv. 7.5.2024 n. [221010](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020, ai fini dell'adempimento spontaneo di cui all'[art. 1](#) co. 636 della L. 190/2014.

Iscrizione nei Registri da parte dell'Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell'[art. 52](#) della L. 234/2012 e dell'art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, l'Agenzia delle Entrate gestisce c.d. aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" provvedendo alla loro iscrizione nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposita sezione "Aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Finalità delle comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura)

per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770, presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

Contenuto delle comunicazioni

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2020;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2020, per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Modalità di invio delle comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione mediante PEC, ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti disciplinato dall'art. 6-bis del DLgs. 82/2002.

Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive"

- "Comunicazioni relative all'invito alla compliance".

Richiesta di informazioni

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex [art. 3](#) co. 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Modalità di regolarizzazione

Il provvedimento precisa anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia:

- se la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, conconseguente iscrizione nei Registri;
- se la mancata registrazione dell'aiuto individuale non è imputabile a tali errori di compilazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e restituire integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi, sono dovute le sanzioni. Il contribuente, però, può beneficiare della riduzione di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/1997 (c.d. ravvedimento operoso), in funzione della tempestività degli adempimenti.

art. 10 DM 31.5.2017 Ministero dello Sviluppo economico n.

115art. 52 L. 24.12.2012 n. 234

DM 31.5.2017 Ministero dello Sviluppo economico n. 115

Provvedimento Agenzia Entrate 7.5.2024 n. 221010

Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2024 - "Aiuti di Stato 2020 non registrati nell'RNA da regolarizzare" -

Alberti

Il Sole - 24 Ore del 9.5.2024, p. 33 - "Aiuti 2020, al via le lettere di compliance" - Gavelli

G. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

PREVIDENZA

Trattamento pensionistico anticipato "opzione donna" - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Istruzioni (circ. INPS 3.5.2024 n. 59)

Con la circ. 3.5.2024 n. 59, l'INPS è intervenuto in merito alle modifiche alla disciplina della pensione anticipata c.d. "opzione donna" di cui all'[art. 16](#) del DL 4/2019, operate dall'[art. 1](#) co. 138 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Il ricorso a tale opzione consente il pensionamento anticipato con una significativa riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi, in cambio del ricalcolo dell'assegno pensionistico con il sistema integralmente contributivo.

Requisiti anagrafici e contributivi

In base alle modifiche operate dall'[art. 1](#) co. 138 della L. 213/2023, possono fruire dell'opzione donna le lavoratrici che entro il 31.12.2023 hanno:

- conseguito 35 anni di contribuzione;
- compiuto 61 anni di età, ridotti a 60 anni di età in presenza di un solo figlio, ovvero a 59 anni in presenza di 2 o più figli.

Inoltre, per le citate lavoratrici deve sussistere una delle seguenti condizioni:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'[art. 3](#) co. 3 della L. 104/92, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'[art. 1](#) co. 852 della L. 296/2006, che deve risultare attivo all'1.1.2024 o risultare attivato in data successiva.

In merito a quest'ultimo punto, l'INPS ricorda che per le predette lavoratrici licenziate da imprese in crisi trova applicazione il requisito anagrafico di 59 anni, a prescindere dal numero di figli. Nella circolare in commento, si precisa poi che, per il perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell'UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria o dalle singole convenzioni bilaterali.

Decorrenza del trattamento pensionistico

Per quanto concerne i tempi di decorrenza della pensione anticipata "opzione donna", l'INPS ricorda che trovano applicazione le c.d. "finestre mobili" di cui all'[art. 12](#) co. 2 del DL 78/2010.

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore:

- all'1.2.2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima;
- al 2.1.2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Invece, con riferimento alle lavoratrici del comparto scuola e AFAM, trovano applicazione le disposizioni di cui all'[art. 59](#) co. 9 della L. 449/97. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dall'1.9.2024 e dall'1.11.2024.

art. 16 DL 28.1.2019 n. 4

Circolare INPS 3.5.2024 n. 59

Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2024 - "Per opzione donna utili anche i periodi assicurativi maturati inUe, Svizzera e Paesi SEE" - Redazione

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Opzione donna" - Secci N.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Decontribuzione delle lavoratrici con figli - Novità della L. 213/2023 \(legge di bilancio 2024\) - Applicativo per la comunicazione dei codici fiscali \(messaggio INPS 6.5.2024 n. 1702\)](#)

Con il messaggio 6.5.2024 n. [1702](#), l'INPS ha reso noto il rilascio dell'applicativo denominato "Utility EsoneroLavoratrici Madri", che dovrà essere utilizzato dalle lavoratrici madri che fruiscono della decontribuzione totale ex [art. 1](#) co. 180-182 della L. 213/2023, per comunicare i codici fiscali dei figli o, in alternativa, i dati anagrafici.

Agevolazione

La norma ha introdotto un esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, in favore delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei settori pubblico o privato (escluse quelle domestiche):

- di tre o più figli, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026 (tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo);
- di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo).

Fruizione del beneficio

Ai fini della fruizione, le lavoratrici in questione sono tenute a comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendo noti a quest'ultimo il numero dei figli e i rispettivi codici fiscali.

Il datore provvederà poi a far fruire l'esonero indicando i codici conguaglio predisposti nella circ. INPS 31.1.2024 n. [27](#) nei flussi UniEmens.

Comunicazione dei codici fiscali all'INPS

La comunicazione dei codici fiscali dei figli all'INPS permette all'Istituto (in collaborazione con altri Enti) di verificare la correttezza e l'effettivo diritto all'agevolazione.

L'indicazione dei codici fiscali può avvenire:

- dal datore di lavoro mediante UniEmens;
- direttamente dalla lavoratrice con l'applicativo in trattazione (in assenza del codice fiscale, nell'applicativo è possibile anche la sola indicazione dei dati anagrafici dei figli).

Accesso all'applicativo

L'applicativo è disponibile sul sito dell'INPS (accessibile dietro autenticazione con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE) all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'accesso all'applicativo è consentito alle sole lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

Le suddette lavoratrici che sono registrate ai servizi dell'INPS e hanno fornito l'indirizzo *email* riceveranno dall'Istituto apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria. Chi, invece, non riceve la *email* deve avere cura di accedere all'applicativo autonomamente.

Tempistiche

L'INPS individua le tempistiche per effettuare la comunicazione tramite l'applicativo. In particolare:

- l'accesso all'applicativo può avvenire decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto;
- la lavoratrice ha 7 mesi di tempo decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.

Ad esempio, se l'esonero è stato esposto per la prima volta nel flusso di competenza marzo 2024, l'accesso all'applicativo può avvenire non prima del 15.5.2024 e la comunicazione potrà essere resa entro il 31.10.2024.

Revoca del beneficio

Se l'esito della comunicazione è negativo, la lavoratrice riceverà una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria (se risulta registrata ai servizi *on line* dell'Istituto), al fine di potersi attivare con l'eventuale integrazione della documentazione.

Il beneficio verrà disconosciuto nel caso in cui i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri e revocato in mancanza di comunicazione dei codici fiscali tramite applicativo ovvero nelle denunce UniEmens.

art. 1 co. 180 L. 30.12.2023 n. 213

art. 1 co. 181 L. 30.12.2023 n. 213

Messaggio INPS 6.5.2024 n. 1702

Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2024 - "Pronto l'applicativo per comunicare i codici fiscali dei figli per il bonus mamme" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 7.5.2024, p. 42 - "Revocato l'esonero alle madri che omettono il codice fiscale dei figli" -

Massara

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Agevolazioni" - Silvestro D.

Immobili

LOCAZIONI

Aspetti fiscali - Cedolare secca - Ambito soggettivo - Esclusione della locazione nell'esercizio dell'impresa - Condizione in capo al conduttore - Esclusione (Cass. 7.5.2024 n. 12395)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.5.2024 n. [12395](#), ha sconfessato, dopo quasi 13 anni, l'orientamento, espresso nella circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. [26](#) (§ 1.2), in base al quale la cedolare secca non potrebbe applicarsi ove il conduttore dell'immobile abitativo sia un imprenditore che, ad esempio, lo loca per metterlo a disposizione dei propri dipendenti.

Esclusione della cedolare per le locazioni nell'esercizio dell'impresa

La questione, sorta all'indomani dell'introduzione dell'imposta sostitutiva sulle locazioni abitative (avvenuta con l'[art. 3](#) del DLgs. 23/2011), deriva dall'interpretazione dell'[art. 3](#) co. 6 del DLgs. [23/2011](#), che esclude l'applicabilità della cedolare secca per le locazioni di "unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa".

Questa disposizione impedisce chiaramente di applicare la cedolare secca qualora il locatore agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ma è stata interpretata dall'Agenzia delle Entrate (con la circ. n. [26/2011](#), § 1.2) come limitazione da applicare anche con riferimento "all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato".

Di conseguenza, da allora, l'Agenzia delle Entrate ha escluso "dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti".

Sulla base di questa interpretazione delle Entrate, peraltro, sono stati progettati anche i software di registrazione, sicché RLI *online* impedisce a priori di optare per la cedolare secca se il conduttore è, ad esempio, un soggetto societario.

Orientamenti della giurisprudenza di merito

La questione ha presto generato contenzioso. Una parte della giurisprudenza di merito, inizialmente maggioritaria, si è espressa in senso contrario all'Agenzia delle Entrate, affermando l'irrelevanza della qualifica imprenditoriale del conduttore ai fini dell'applicabilità della cedolare secca (tra le tante, si vedano

C.T. Prov. Reggio Emilia n. [470/3/14](#), C.T. Reg. Lazio n. [1723/10/22](#) e C.G.T. Il Veneto n. [53/5/23](#)).

Successivamente, si è affermato, però, anche un orientamento di senso opposto, che esclude la compatibilità tra la cedolare secca e la natura imprenditoriale del conduttore (cfr. C.G.T. Il Lazio n. [1223/14/23](#) e C.T. Reg. Toscana n. [590/6/22](#)), fino ad arrivare ad un orientamento (C.T. Il Trentino Alto Adige n. [9/1/22](#)) che esclude l'applicabilità della "tassa piatta" sulla base della ritenuta natura "non abitativa" della locazione ad uso foresteria.

Posizione della Cassazione

La sentenza n. [12395/2024](#), che rappresenta il primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità su questo tema, afferma di non condividere l'impostazione assunta dall'Agenzia delle Entrate (di cui, incidentalmente, ricorda la natura non vincolante).

La Corte di Cassazione enuncia il principio secondo cui il "locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale", atteso che l'esclusione prevista dall'[art. 3](#) co. 6 del DLgs. 23/2011 "si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni".

Locatore beneficiario principale della cedolare

Secondo la Corte, tale conclusione è necessitata da una lettura coordinata, del comma 6, con i restanti commi dell'[art. 3](#) del DLgs. 23/2011 i quali riconoscono solo in capo al locatore la possibilità di optare per la cedolare secca "senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta". Per questo motivo, la limitazione fissata dal co. 6 riguarda solo il locatore (che per accedere alla sostitutiva non deve agire nell'esercizio dell'attività di impresa), "mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione" alla sua attività professionale o imprenditoriale.

In questo contesto, la circostanza che l'imposta sostitutiva comporti vantaggi anche in capo al conduttore (esclusione dell'imposta di registro) non giustifica un'interpretazione diversa, perché ne deriverebbe, invece, "una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare in danno del locatore" che è il solo soggetto abilitato a sceglierla e "il beneficiario principale di tale regime".

Infine - aggiunge la Corte - questa lettura dell'[art. 3](#) co. 6 del DLgs. 23/2011 trova riscontro, oltre che nella lettera normativa, anche nella *ratio* della legge, che non è rivolta solo a contrastare l'evasione fiscale, ma anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, esigenza che può sorgere anche nell'esercizio "delle attività imprenditoriali, arti e professioni".

Necessità di adeguamento del software da parte dell'Agenzia delle Entrate

Gli effetti di questa pronuncia non tarderanno a palesarsi, ma prima di tutto sarà necessario che l'Agenzia provveda a modificare i software per rendere possibile l'opzione per la "tassa piatta" quando il conduttore sia un'impresa.

art. 3 co. 6 DLgs. 14.3.2011 n. 23

Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2024 - "L'esclusione della cedolare secca per l'attività di impresa non riguarda il conduttore" - Mauro

Cass. 7.5.2024 n. 12395

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cedolare secca" - Mauro A.

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.2.2024

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Fatture per prestazioni sanitarie - Utilizzo dei dati inviati al Sistema Tessera sanitaria per l'applicazione delle disposizioni fiscali

In attuazione degli artt. 9 e 10 del DM 19.10.2020, con il presente decreto sono state stabilite le modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi alle fatture per prestazioni sanitarie, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, aifini:

- dell'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, diverse da quelle riguardanti la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi;
- del monitoraggio della spesa sanitaria.

Utilizzo dei dati delle fatture per prestazioni sanitarie

I dati fiscali delle fatture per prestazioni sanitarie, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e utilizzati ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia tributaria, secondo quanto disposto dall'art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.

Dati acquisiti dalle singole fatture per prestazioni sanitarie

Per tali finalità, l'Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, inclusi i dati relativi alle operazioni per le quali è stata manifestata l'opposizione da parte dell'assistito all'invio dei dati per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, nonché i dati relativi all'aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione.

Sono esclusi dall'acquisizione:

- i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione (di cui all'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72);
- il codice fiscale dell'assistito.

Termini di acquisizione dei dati delle fatture per prestazioni sanitarie

I suddetti dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mesesuccessivo a quello di ricezione dei medesimi da parte del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero con periodicità da concordare fra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Finalità di utilizzo dei dati delle fatture per prestazioni sanitarie

I dati delle fatture per prestazioni sanitarie, acquisiti dall'Agenzia delle Entrate:

- sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all'erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27.4.2016 n. 679 in materia di tutela della privacy;
- possono essere resi disponibili anche alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le loro finalità istituzionali.

Conservazione dei dati

I dati derivanti dalle fatture per prestazioni sanitarie sono memorizzati dall'Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Ordinari poteri di controllo

In ogni caso, restano fermi gli ordinari poteri di controllo e le attribuzioni previsti dagli artt. 31 ss. del DPR 600/73 e dagli artt. 51 ss. del DPR 633/72, che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema TesseraSanitaria.

Utilizzo dei dati per il monitoraggio della spesa sanitaria

I dati derivanti dalle fatture per prestazioni sanitarie sono utilizzati anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero della Salute, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.